CAMERA DEI DEPUTATI N. 2837

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUSUMECI

Riforma del collocamento obbligatorio

Presentata il 6 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disciplina del collocamento obbligatorio delle persone disabili è stata oggetto, nel corso di questi ultimi anni, di numerose proposte di legge presentate all'attenzione del Parlamento e mai portate a termine per i molteplici scioglimenti anticipati delle Camere nelle legislature precedenti.

La mancanza di adeguamento delle norme giuridiche che finora hanno regolato la materia (legge n. 482 del 1968, e successive modificazioni) ha comportato notevoli difficoltà applicative alla luce delle esigenze delle aziende, degli imprenditori e degli stessi lavoratori disabili e conseguentemente ha generato diffidenza verso le istituzioni preposte alla vigilanza dell'applicazione della normativa.

È dunque necessario elaborare norme che non impongano sacrifici superflui ai datori di lavoro e che soprattutto non siano di facile elusione, ma che anzi siano flessibili per una maggiore e più efficace applicazione, e che al tempo stesso prevedano sanzioni precise per chi non le applichi: la presente proposta di legge è provvedimento di importante progresso sociale che sottolinea i valori della solidarietà, in un momento in cui essa subisce ripetuti colpi demolitori.

La nuova normativa garantisce il diritto al lavoro dei soggetti più sfortunati, mediante un impiego il più possibile compatibile con il loro stato di salute, cioè mirato affinché essi possano trarre benefici sia dalla mansione svolta che dall'ambiente lavorativo dove verranno inseriti. È da considerare che negli ultimi tempi si è avuto un cambiamento nelle percentuali delle categorie degli invalidi, riducendosi

notevolmente il numero delle invalidità di guerra, aumentando invece quello delle invalidità civili. È altresì da tener conto che l'aiuto che le moderne tecnologie hanno contribuito a dare, dotandoli di mezzi tecnici e culturali, è stato rilevante per alcuni handicappati, tanto da consentire loro notevoli miglioramenti sia a livello fisico che di potenzialità professionale, permettendo loro di nutrire giuste e fondate aspirazioni verso carriere più impegnative e di più alto livello.

Ritengo che queste considerazioni siano del tutto fondamentali affinché la nuova normativa sia al passo con i tempi e garantisca perciò i veri diritti dei disabili, salvaguardando anche le esigenze dei datori di lavoro.

Gli articoli che compongono la proposta di legge sono 21. Negli articoli 1 e 2 vengono indicati rispettivamente i soggetti aventi diritto ed i datori di lavoro tenuti ad adempiere gli obblighi previsti (articoli 3 e 4), prevedendo a loro carico l'obbligo di corrispondere il contributo compensativo per ciascuna posizione di lavoro riservata, ma non coperta effettivamente (articolo 5). Negli articoli 6 e 7 vengono indicate le procedure per l'iscrizione negli elenchi e l'avviamento al lavoro delle categorie delle persone disabili.

Molto importante in questo caso è la funzione dei centri di servizio (articolo 8), istituiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali, predisposti presso tutti gli uffici provinciali del lavoro, che hanno il compito di individuare il lavoratore da avviare sulla base dei requisiti indicati dal datore di lavoro al momento della richiesta. Soltanto dopo averne accertato l'idoneità e la compatibilità con le mansioni che dovrà svolgere il centro di servizio comunica il nominativo al richiedente interessato.

Oltre a questo « accertamento » sia di requisiti che di inserimento nel posto di lavoro, il disabile è supportato dalla funzione svolta dalle commissioni interdisciplinari, le quali supervisionano l'opera dei centri di servizio, occupandosi peraltro anche della formazione professionale del disabile che, qualora ne sia sprovvisto, potrà acquisirla attraverso corsi formativi raggiungendo così un livello di professionalità che in origine non aveva, ma che probabilmente gli sarebbe stato richiesto dallo sviluppo attuale del mercato del lavoro.

L'articolo 9 contiene indicazioni sul modo di calcolare il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente; l'articolo 10 evidenzia la possibilità di procedere ad assunzioni con contratti di formazione e lavoro derogando sui limiti di età imposti dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e l'articolo 11 reca le condizioni che le imprese possono proporre alle commissioni regionali per l'impiego, per programmi di assunzioni che però siano preceduti da un periodo di formazione professionale senza oneri per il datore di lavoro.

L'articolo 12 indica la sanzione amministrativa per denunce omesse o infedeli da parte dei datori di lavoro, mentre con l'articolo 13 si dispone la compensazione territoriale nel caso in cui il datore di lavoro svolga l'attività in più di una provincia.

Con l'articolo 14 viene data la facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di determinare con decreto quali siano le posizioni lavorative che non consentono l'occupazione dei lavoratori appartenenti alle categorie citate dall'articolo 1.

L'articolo 15 elenca i casi in cui per le imprese sono sospesi gli obblighi del collocamento obbligatorio, come, nei processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione produttive, amministrazione straordinaria, fallimento e procedure concorsuali, integrazione salariale, mobilità e in particolari condizioni di difficoltà di ordine finanziario o economico-produttivo.

L'articolo 16 integra le categorie svantaggiate elencate all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ampliandone i benefici anche ai figli di età inferiore ai 32 anni ed al coniuge dei soggetti di cui alle leggi n. 466 del 1980 (articoli 3, 4 e 11) e n. 302 del 1990 (articolo 1).

Sono previste agevolazioni ed incentivi (articolo 17) per le imprese che abbiano alle loro dipendenze, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di cui all'articolo 1, mentre per l'occupazione dei disabili affetti da minorazioni psichiche (articolo 18) vengono indicate particolari condizioni di affidabilità e sicurezza necessarie ai normali ambienti di lavoro.

L'articolo 19 istituisce un Fondo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'integrazione lavorativa dei disabili; Fondo che si alimenta con i proventi delle sanzioni amministrative e i contributi versati dai datori di lavoro. Questo Fondo è molto importante, perché integra le risorse destinate alle Regioni per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 8, 11 e 17.

Con l'articolo 20 vengono apportate modifiche alla legge n. 482 del 1968, che regola le assunzioni obbligatorie dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 della presente proposta di legge, sostituendo, fondamentalmente, all'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole « 15 per cento » con le parole « 5 per cento », relative alla percentuale dei posti riservati.

L'articolo 21, infine, detta norme per salvaguardare il posto di lavoro dei disabili che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già un'occupazione, superando in percentuale i limiti indicati all'articolo 3.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Soggetti aventi diritto).

1. La presente legge detta norme in favore delle persone disabili affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento e delle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono:

a) per « non vedenti », coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;

b) per « sordomuti », coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

3. Si applicano le norme in vigore concernenti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti, restano altresì valide le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età e nei confronti di coloro che hanno perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono causare danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

ART. 2.

(Datori di lavoro privati).

1. Sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge i datori di lavoro imprenditori e gli enti pubblici economici, i quali occupino complessivamente più di cinquanta lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti, dei lavoratori che svolgono continuativamente o prevalentemente la loro attività lavorativa all'esterno delle unità produttive, dei lavoratori assunti tra gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della presente legge ed alle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei lavoratori addetti ad unità produttive che non occupano più di quindici dipendenti.

ART. 3.

(Obblighi di occupazione).

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 2 sono tenuti ad occupare un numero di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, pari al 5 per cento del numero complessivo dei dipendenti computabili, ai sensi dell'articolo 2, ai fini della individuazione dei datori di lavoro obbligati.

2. I datori di lavoro possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, occupando lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato o impiegandoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, in lavoro a domicilio o in esperienze di telelavoro.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 si tiene conto del numero complessivo dei lavoratori addetti alle unità produttive con più di quindici dipendenti esistenti nel territorio della

stessa provincia, anche se ubicate in diverse circoscrizioni.

4. I datori di lavoro possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, occupando lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nelle unità produttive fino a quindici dipendenti a compenso di quelli non occupati in altre unità produttive con più di quindici dipendenti. I datori di lavoro che si avvalgono della facoltà di compensazione predetta tra unità produttive ubicate in diverse province devono darne comunicazione preventiva agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione delle province interessate.

ART. 4.

(Denunce dei soggetti obbligati).

1. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla sezione circoscrizionale per l'impiego ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto che, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, deve contenere le informazioni utili a verificare la posizione del datore di lavoro nei confronti degli obblighi di cui all'articolo 3 ed a determinare il numero dei contributi compensativi eventualmente dovuti ai sensi dell'articolo 5.

2. Il prospetto di cui al comma 1 deve essere redatto utilizzando un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Contributo compensativo).

1. A partire dalla seconda denuncia successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-

certo con il Ministro del tesoro, un contributo di importo pari a tre milioni di lire per ciascuna delle posizioni lavorative riservate e non coperte alla fine dell'anno cui si riferisce la precedente denuncia che continuino ad essere vacanti alla fine dell'anno successivo. Nei casi in cui il numero delle assunzioni effettuate nel periodo intercorrente tra le date cui si riferiscono le due denunce sia inferiore al numero delle posizioni lavorative che continuano ad essere vacanti, il contributo è dovuto per ciascuna assunzione che non sia stata riservata ai disabili. Il contributo non è dovuto nei casi in cui, nel corso del periodo predetto, non siano state effettuate più di tre assunzioni.

2. Al fine di stabilire la sussistenza dell'obbligo di corrispondere il contributo di cui al comma 1 si tiene conto:

a) di tutte le assunzioni dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comprese le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, e le assunzioni dei lavoratori impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni;

b) delle assunzioni dei lavoratori non appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluse le assunzioni effettuate durante i periodi di cui all'articolo 15, le assunzioni dei dirigenti, le assunzioni dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le assunzioni effettuate per qualifiche professionali non possedute dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della presente legge alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per la determinazione del contributo compensativo e le assunzioni dei lavoratori che svolgono continuativamente o prevalentemente la loro attività lavorativa all'esterno delle unità produttive.

3. Ai fini della determinazione dell'obbligo di corrispondere il contributo di cui al comma 1 non si tiene conto delle posizioni lavorative divenute vacanti nel mese di dicembre dell'anno di riferimento per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, che si siano dimessi o siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo.

ART. 6.

(Elenchi e graduatorie).

1. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono istituiti elenchi comprendenti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della presente legge, iscritti nelle liste di collocamento previste dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, che siano stati dichiarati idonei all'avviamento presso i datori di lavoro di cui all'articolo 2 dalle commissioni di cui all'articolo 8, comma 2 della presente legge.

2. Le richieste di iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 sono presentate dagli interessati ai centri di servizio di cui all'articolo 8, direttamente ovvero conferendo mandato ad associazioni ed enti con personalità giuridica che abbiano come scopo la rappresentanza e l'assistenza degli aventi diritto, nonchè agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

3. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui al comma 1 sono raggruppati per categorie professionali e, nell'ambito di ciascuna categoria, per qualifica o specializzazione.

4. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego predispongono le graduatorie dei lavoratori iscritti negli elenchi di cui al comma 1 sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego in attuazione di direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

*tenendo conto degli elementi indicati nel*l'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

ART. 7.

(Procedure di avviamento).

1. I datori di lavoro possono effettuare le assunzioni miranti alla copertura delle posizioni lavorative riservate a lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, con richiesta nominativa ovvero con passaggio diretto ed immediato da un datore di lavoro ad un altro.

2. I datori di lavoro presentano la richiesta nominativa e, nei casi in cui non intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1, la richiesta numerica alla *sezione circoscrizionale per l'impiego, nel*l'ambito territoriale della quale deve svolgersi l'attività lavorativa cui la richiesta si riferisce. La richiesta nominativa deve contenere i dati identificativi di un lavoratore iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6.

3. La richiesta nominativa può essere effettuata anche per qualifiche o specializzazioni diverse da quelle con le quali il lavoratore è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6.

4. I centri di servizio di cui all'articolo 8 devono fornire ai datori di lavoro, che ne *facciano richiesta, la consulenza e l'assi*stenza necessarie per esercitare la facoltà di richiesta nominativa in modo da favorire un inserimento lavorativo del disabile mirato ad un impiego il più possibile proficuo in mansioni compatibili con il suo stato di salute.

5. La richiesta numerica deve essere presentata anche al centro di servizio di cui all'articolo 8. Essa deve contenere la *qualifica del lavoratore da assumere, cor*redata dalla descrizione delle mansioni e delle caratteristiche del posto e dell'ambiente di lavoro. Il centro di servizio individua il lavoratore da avviare avendo riguardo ai requisiti indicati nella richiesta di avviamento ed alla posizione in graduatoria negli elenchi di cui all'articolo 6, e ne comunica il nominativo alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro venti giorni

dalla ricezione della richiesta stessa. Entro lo stesso termine, il centro di servizio comunica al datore di lavoro interessato ed alla sezione circoscrizionale per l'impiego l'eventuale esito negativo dell'accertamento volto alla individuazione di lavoratori idonei all'inserimento lavorativo indicato nella richiesta numerica. L'avviamento dei lavoratori di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, può essere effettuato soltanto presso i datori di lavoro che abbiano espressamente dichiarato, nella richiesta numerica, la propria disponibilità alla assunzione dei lavoratori predetti.

6. I lavoratori avviati a seguito di richiesta numerica possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, anche in assenza delle condizioni stabilite dall'articolo 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

ART. 8.

(Centri di servizio per l'integrazione lavorativa dei disabili).

1. Presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un centro di servizio per la integrazione lavorativa degli invalidi.

2. I centri di servizio attuano le direttive ed operano sotto il controllo di commissioni pluridisciplinari composte dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato, in qualità di presidente, e da quattro specialisti nelle discipline della medicina del lavoro, neurologica o psichiatrica, dell'organizzazione del lavoro e dell'orientamento e della formazione professionale. Per ogni membro effettivo della commissione viene nominato un supplente. Alle riunioni della commissione partecipano, con voto consultivo, un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni nazionali dei disabili ed un esperto designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. I centri di servizio e le commissioni sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le giunte regionali. Con lo stesso decreto sono determinati la struttura ed il funzionamento delle commissioni e dei centri di servizio. Nelle province con un maggior numero di abitanti, i decreti possono prevedere l'istituzione di due o più commissioni.

4. Le commissioni di cui al comma 2:

a) accertano l'esistenza della minorazione prevista dall'articolo 1, ai fini della iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, e della computabilità tra i lavoratori da occupare obbligatoriamente ai sensi della presente legge, di coloro che siano divenuti affetti dalla minorazione predetta dopo l'assunzione;

b) effettuano, su richiesta del disabile o del datore di lavoro, gli accertamenti relativi alla compatibilità tra la natura della minorazione accertata e le mansioni cui il datore di lavoro intende adibire il disabile o lo abbia adibito all'atto dell'assunzione o successivamente, nonchè all'eventuale pregiudizio che dallo svolgimento delle mansioni predette possa derivare alla salute e all'incolumità del disabile o dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

c) accertano, prima dell'avviamento al lavoro dei singoli disabili, nonchè, su richiesta del datore di lavoro, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, la permanenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio.

5. Le commissioni di cui al comma 2 effettuano altresì accertamenti volti alla acquisizione dei dati e delle notizie da riportare nella scheda personale di cui al comma 6. A tal fine, le commissioni provvedono, in particolare:

a) ad accertare l'idoneità dei disabili all'inserimento lavorativo alle dipendenze dei datori di lavoro obbligati;

b) ad individuare le professionalità inerenti a mansioni compatibili con la natura della minorazione atte a consentire la proficua esecuzione di attività lavorative da parte dei disabili riconosciuti idonei all'inserimento;

c) ad indicare gli interventi formativi utili alla acquisizione, da parte del disabile che ne sia sprovvisto, delle professionalità di cui alla lettera *b)*, aventi contenuti corrispondenti a quelli delle professionalità prevedibilmente richieste dal mercato del lavoro;

d) ad indicare le iniziative utili a favorire l'inserimento lavorativo presso i datori di lavoro dei disabili che, dopo l'accertamento di cui alla lettera *a)*, siano risultati inidonei, quali l'avviamento presso strutture per attività protette o presso cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, ovvero l'adozione di interventi ad opera dei centri socio-riabilitativi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *l)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. I centri di servizio di cui al comma 1, compilano una scheda personale contenente la descrizione delle capacità lavorative e professionali e delle attitudini potenziali di ciascun disabile iscritto negli elenchi di cui all'articolo 6, utilizzando un modello che è predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La scheda è compilata sulla base dei risultati degli accertamenti di cui al comma 5, tenendo conto delle preferenze espresse dal lavoratore.

7. Le schede personali contenenti l'indicazione degli interventi formativi di cui al comma 5, lettera *c)*, vengono trasmesse ai competenti organi della regione ai fini della adozione di appropriati programmi di formazione o di riqualificazione professionale attuati dalle regioni stesse direttamente o mediante convenzioni con enti riconosciuti ovvero attraverso lo svolgi-

mento di un tirocinio ai sensi dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare mediante convenzioni con le imprese disponibili, con oneri a carico del bilancio regionale.

8. I centri di servizio stabiliscono gli opportuni collegamenti con le strutture di servizio sociale pubbliche e private operanti sul territorio che si occupano dell'integrazione dei disabili, al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative di cui al comma 5, lettera *d)*, nei confronti dei lavoratori interessati. Per lo svolgimento dei loro compiti, i centri di servizio possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale e dell'ispettorato del lavoro. Per l'acquisizione di informazioni relative all'andamento prevedibile del mercato del lavoro, i centri di servizio possono avvalersi delle agenzie per l'impiego e degli osservatori istituiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

9. I datori di lavoro possono consultare le schede di cui al comma 6 presso i centri di servizio che forniscono, a richiesta, informazioni utili a facilitare l'individuazione dei disabili per le posizioni lavorative cui il datore di lavoro intende adibirli.

ART. 9.

(Computo dei lavoratori da occupare obbligatoriamente).

1. Il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente è ridotto di una unità:

a) per ogni disabile occupato affetto da minorazioni psichiche, non vedente o sordomuto, nonchè per ogni disabile occupato affetto da altre minorazioni, il quale abbia una capacità lavorativa non superiore al 20 per cento o provenga da strutture per attività protette o da cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) per ogni due disabili, esclusi quelli di cui alla lettera *a)*, che siano stati assunti con richiesta numerica ovvero al termine

delle attività prelavorative previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), trova applicazione anche per i disabili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, che i datori di lavoro hanno assunto volontariamente dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

3. Ai fini della copertura delle posizioni lavorative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, viene computato il numero delle unità intere risultanti dalla divisione per dodici del numero dei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con i predetti lavoratori compresi nell'anno cui si riferisce la denuncia di cui all'articolo 4.

ART. 10.

(Apprendistato e contratti di formazione e lavoro).

1. Per i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della presente legge, l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come sostituito dall'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è elevata a trentadue anni e l'apprendistato può avere una durata di tre anni nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro stabiliscano durate inferiori. Restano ferme le durate superiori eventualmente previste dai contratti collettivi.

2. I lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della presente legge, possono essere assunti con contratti di formazione e lavoro in deroga al limite massimo di età stabilito dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e per la durata di trentasei mesi, nei casi previsti dal comma 2, lettera *a)*, del predetto articolo 16 del decreto-legge n. 299 del 1994, e di ventiquattro mesi nei casi previsti dal comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 16 del decreto-legge n. 299 del 1994.

ART. 11.

(Convenzioni per l'integrazione lavorativa dei disabili).

1. Le imprese o i gruppi di imprese possono proporre alla commissione regionale per l'impiego, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni di lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della presente legge, nei quali si preveda che l'assunzione del lavoratore sia preceduta, senza oneri per il datore di lavoro, da un periodo di formazione professionale o da un tirocinio guidato attuato ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, o dalla realizzazione di iniziative previste dall'articolo 17, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le imprese ed i gruppi di imprese che intendono proporre i programmi di cui al comma 1, possono avvalersi della assistenza e della consulenza del centro di servizio di cui all'articolo 8, ai fini della individuazione dei lavoratori e della determinazione, *in collegamento con gli organi* competenti della regione, dei contenuti del programma.

3. Le proposte concernenti programmi definiti concordemente dall'impresa e dal centro di servizio si considerano approvate trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione delle proposte stesse da parte della commissione regionale per l'impiego.

4. Nel caso di mancata assunzione del lavoratore che, al termine delle attività prelavorative di cui al comma 1, ha acquisito la capacità professionale richiesta dalla posizione lavorativa prevista dal programma, l'importo del contributo compensativo eventualmente dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 5 è maggiorato del 25 per cento per un numero di posizioni lavorative vacanti pari a quello dei lavoratori non assunti. La maggiorazione non è dovuta nei casi in cui la mancata assunzione dei lavoratori sia stata determinata da difficoltà economiche o produttive accertate dall'ispettorato provinciale del lavoro.

5. Non vengono considerate vacanti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, le posizioni lavorative, per le quali, al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la denuncia di cui all'articolo 4, siano in corso lo svolgimento delle attività prelavorative previste dalla convenzione oppure la definizione del programma con la collaborazione del centro di servizio o non sia ancora intervenuta la deliberazione della commissione regionale per l'impiego.

ART. 12.

(Sanzioni).

1. I datori di lavoro che non presentano la denuncia entro il termine stabilito dall'articolo 4 o che presentano denunce infedeli sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di lire un milione.

ART. 13.

(Compensazione territoriale).

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutato per ogni singola provincia il rapporto tra il numero dei lavoratori occupati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 ed il numero dei lavoratori predetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, può autorizzare i datori di lavoro che svolgono attività in più di una provincia, su loro motivata e documentata richiesta, ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3 nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, portando la eccedenza a compenso dei lavoratori non occupati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nelle altre province.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è necessaria nei casi in cui la compensazione determini una riduzione del numero dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto ad occupare nell'ambito della stessa provincia inferiore ad un terzo e per le unità produttive che non occupino più di 50 dipendenti.

3. I datori di lavoro che effettuano le compensazioni territoriali nei casi previsti nel comma 2 devono darne comunicazione preventiva agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione delle province interessate alle compensazioni medesime.

ART. 14.

(Esclusioni ed esoneri).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le posizioni lavorative che non consentono l'occupazione dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1. Le posizioni predette sono individuate mediante riferimento alle attività produttive o di servizio, alle lavorazioni o alle mansioni.

2. I datori di lavoro che, per le speciali condizioni delle attività esercitate, non possono occupare in posizioni lavorative non comprese tra quelle di cui al comma 1 l'intera percentuale dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dagli obblighi di cui all'articolo 3 a condizione che occupino lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 16 in sostituzione di lavoratori aventi titolo ad essere occupati obbligatoriamente ai sensi della presente legge. La domanda di esonero dovrà essere presentata all'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia nella quale il datore di lavoro ha la sede principale. L'esonero viene autorizzato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 15.

(Sospensione degli obblighi).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o soggette ad amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979,

n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, alla legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, alla legge 14 agosto 1982, n. 598, e alla legge 14 agosto 1982, n. 599, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti;

b) nei confronti delle imprese per le quali sia intervenuta la dichiarazione di fallimento, l'ammissione a concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, l'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria;

c) per la durata dei periodi per i quali le imprese abbiano richiesto l'ammissione al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, primo comma, numero 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164;

d) per la durata dei periodi per i quali le imprese abbiano richiesto l'ammissione al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, primo comma, numero 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, o al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, durante i ventiquattro mesi successivi al termine dei periodi predetti;

e) nei confronti delle imprese che abbiano collocato in mobilità lavoratori eccedenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, durante il periodo compreso tra la data di invio della comunicazione di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 223 del 1991, e la data della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente collocato per ultimo in mobilità e durante i ventiquattro mesi successivi.

2. Gli obblighi di occupazione di cui alla presente legge sono altresì sospesi dalla data della richiesta di autorizzazione all'esonero di cui all'articolo 14, comma 2, fino alla notifica della conclusione del procedimento amministrativo, per un numero di posizioni lavorative corrispondenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha richiesto l'esonero.

3. Anche al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, la temporanea sospensione degli obblighi può essere autorizzata dall'ispettorato provinciale del lavoro, su richiesta dei datori di lavoro, per periodi di durata non superiore a ventiquattro mesi in presenza di comprovate difficoltà di ordine finanziario o economico-produttivo.

ART. 16.

(Categorie svantaggiate).

1. All'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* i figli di età inferiore a 32 anni ed il coniuge superstite dei soggetti deceduti per cause di guerra, di lavoro o di servizio, dei soggetti deceduti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4 e 11, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dei soggetti deceduti in conseguenza delle azioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

c-*ter*) i figli di età inferiore a 32 anni ed il coniuge dei soggetti divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per cause di guerra, di lavoro o di servizio, e dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, divenuti permanentemente inabili in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa;

c-*quater*) i profughi cittadini italiani, durante i dieci anni successivi al riconoscimento della qualifica di profugo o alla data del compimento della maggiore

età per coloro che abbiano acquisito lo *status* di profugo prima di tale data ».

2. Il coniuge superstite conserva l'appartenenza alla categoria di cui all'articolo 25, comma 5, lettera *c-bis*), della legge 23 luglio 1991, n. 223, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, per i dieci anni successivi alla data del decesso del coniuge e per l'ulteriore periodo eventualmente mancante al compimento dell'età di 32 anni da parte dell'unico figlio o del figlio più giovane.

3. Per ciascun lavoratore appartenente alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, assunto a tempo indeterminato, si applica l'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 17.

(Agevolazioni ed incentivi).

1. Ai datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, compete un credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate, ivi comprese quelle effettuate dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti.

2. Il credito di imposta è pari alle seguenti percentuali dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 e dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro per i medesimi redditi:

a) 15 per cento, per ciascun lavoratore occupato dai datori di lavoro obbligati entro il limite della percentuale di cui all'articolo 3;

b) 25 per cento, per tutti i lavoratori occupati dai datori di lavoro non obbligati e per ciascun lavoratore occupato dai datori di lavoro obbligati oltre il limite della percentuale di cui all'articolo 3.

3. Il credito di imposta è pari al 20 per cento nei casi previsti dal comma 2, lettera *a)*, e del 30 per cento nei casi previsti dal comma 2, lettera *b)*, per ciascun lavoratore occupato avente i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*.

4. Il credito di cui al presente articolo compete per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i periodi successivi. Il credito non utilizzato per un periodo di imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposta relativi ai periodi successivi.

ART. 18.

(Disabili affetti da minorazioni psichiche).

1. La commissione di cui all'articolo 8, comma 2, nell'accertare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della iscrizione delle persone affette da minorazioni psichiche negli elenchi di cui all'articolo 6, tiene conto anche della capacità relazionale del disabile e della sua idoneità ad essere occupato in condizioni di affidabilità e di sicurezza nei normali ambienti di lavoro. Per i disabili, per i quali l'esperienza scolastica abbia avuto termine nel triennio precedente la data dell'accertamento, la commissione consulta i responsabili delle attività di sostegno realizzate durante l'esperienza stessa.

2. La commissione di cui all'articolo 8, comma 2, può definire, nei confronti delle persone affette da minorazioni psichiche giudicate non idonee ad un immediato inserimento lavorativo in seguito dell'accertamento di cui al comma 1, un programma di riabilitazione alla vita di relazione ed alla attività lavorativa mira a prepararle ad un proficuo e sicuro impiego.

3. Nei casi di richieste nominative di lavoratori affetti da minorazione psichica, il centro di servizio di cui all'articolo 8 acquisisce dal datore di lavoro informazioni utili al fine di valutare la sussistenza di garanzie sufficienti in merito al proficuo e sicuro impiego del disabile nella posizione lavorativa cui si riferisce la richiesta di avviamento.

4. Il centro di servizio acquisisce dal datore di lavoro le informazioni di cui al comma 3 anche per le posizioni lavorative indicate nelle richieste numeriche rispetto alle quali il lavoratore individuato ai fini dell'avviamento al lavoro, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, sia affetto da minorazione psichica.

5. Il centro di servizio, tenuto conto dei risultati delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo, può subordinare l'assunzione del disabile all'esito positivo di un periodo di tirocinio guidato da effettuare in attuazione di una convenzione stipulata a norma dell'articolo 11.

6. Il centro di servizio indica le misure giudicate idonee al fine di evitare che dall'occupazione del disabile o dallo svolgimento del tirocinio guidato possano derivare pregiudizi a persone o a cose. La puntuale esecuzione delle misure indicate dal centro di servizio esonera il datore di lavoro da responsabilità civili e penali per i comportamenti del disabile o per fatti comunque dipendenti dalla sua presenza nell'ambito aziendale.

7. In caso di assunzione di lavoratori affetti da minorazione psichica, il periodo di prova può avere una durata massima di sei mesi anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro stabilisca una durata inferiore e può essere prorogato per un tempo non superiore alla durata iniziale. Prima della scadenza del periodo di prova o della proroga di esso, i risultati dell'esperienza lavorativa vengono esaminati congiuntamente dal datore di lavoro, o da un suo delegato, e dal centro di servizio.

8. Il centro di servizio, in collegamento con le competenti strutture del Servizio sanitario nazionale, predispone:

a) accertamenti periodici in merito al permanere, durante lo svolgimento del

rapporto di lavoro, delle condizioni atte a garantire il proficuo e sicuro impiego del disabile e dell'idoneità delle misure di cui al comma 6;

b) l'immediato intervento presso i datori di lavoro che segnalino l'insorgere di impedimenti o di situazioni di pericolo per la regolare prosecuzione del rapporto di lavoro o del tirocinio guidato, di specialisti aventi il compito di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per il ripristino della normalità.

9. Nei casi di cui al comma 8, lettera *b)*, il datore di lavoro può disporre la sospensione cautelativa del lavoratore dall'attività lavorativa o dal tirocinio. Durante il periodo di sospensione, il rapporto di lavoro e quello di tirocinio non producono effetti tra le parti, ferma restando la computabilità di essi ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3.

ART. 19.

(Fondo per l'integrazione lavorativa dei disabili).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Fondo per l'integrazione lavorativa dei disabili, al quale sono destinate le risorse derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 5 e dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di integrare le risorse da esse destinate alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, comma 7, e 11.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ripartisce annualmente le risorse del Fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome in proporzione al numero degli abitanti.

4. La quota risultante dalla ripartizione viene diminuita di un importo pari a quello delle risorse non utilizzate dalla regione o dalla provincia autonoma nell'anno precedente e delle risorse eventual-

mente utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nel comma 2.

ART. 20.

(Datori di lavoro pubblici).

1. Le assunzioni obbligatorie dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, come modificata dal comma 2 del presente articolo, all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 9 è abrogato;

b) all'articolo 12, primo comma, lettere *a)* e *b)*, le parole, « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento »;

c) all'articolo 12, primo comma, lettera *c)*, le parole « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;

d) il terzo comma dell'articolo 12 è abrogato;

e) all'articolo 12, quarto comma, le parole « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

3. Ai pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio responsabili di violazioni della disciplina delle assunzioni obbligatorie, dalle quali consegua l'inadempimento degli obblighi occupazionali da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328 del codice penale, nonché le disposizioni relative alle sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti.

4. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti a fornire, a richiesta, le informazioni relative al numero e alle caratteristiche dei posti riservati ai lavoratori aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai motivi che giustificano l'esistenza di eventuali posti vacanti ed ai

tempi entro i quali è prevista la copertura di essi.

5. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che rifiutino di fornire le informazioni di cui al comma 4 o le forniscano in modo inesatto o incompleto.

ART. 21.

(Norme transitorie).

1. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che siano sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6 per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legislazione vigente, i quali siano occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono mantenuti in servizio, anche se il loro numero risulti superiore a quello delle unità da occupare in base alla percentuale stabilita all'articolo 3. I lavoratori predetti, compresi quelli che siano sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 1, sono computati ai fini dell'adempimento degli obblighi occupazionali di cui all'articolo 3.

3. La percentuale di cui all'articolo 3, viene determinata nella misura:

a) del 3 per cento, fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della terza denuncia successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare ai sensi dell'articolo 4;

b) del 4 per cento, per i trentasei mesi successivi al 31 dicembre dell'anno di riferimento della denuncia di cui alla lettera *a)*.

4. Durante i periodi di cui al comma 3 sono esonerati dall'obbligo di corrispondere il contributo compensativo eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 5, i

datori di lavoro che abbiano riservato a lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 una aliquota delle assunzioni effettuate nel corso dei singoli anni non inferiore al 10 per cento.